

**Roma, 11 gennaio 2006**  
**Prot. 9**  
**Fax**  
**AC/GV/pso**

**CIRCOLARE N. 1 / 2006**  
**AGLI ENTI ASSOCIATI**

**FISCO**  
→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI  
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

**OGGETTO:**  
**LEGGE FINANZIARIA 2006**

L'assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il 22 dicembre 2005 la Legge Finanziaria 2006 – **Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale dello Stato** - , pubblicata sul supplemento alla G.U. del 29/12/2005, con Legge n.266 del 23 dicembre 2005.

La manovra 2006 comprende anche le disposizioni emanate nel Decreto Legge 30 settembre 2005, n.2003, - **Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria** - e convertito con modificazioni in legge 248 del 2/12/2005 il cosiddetto "Collegato" alla finanziaria 2006.

Di seguito vengono illustrate e commentate le norme interessanti la sfera di attività degli Enti associati onde consentire l'uniformità di comportamenti, con riserva di fornire ulteriori chiarimenti in ordine a specifici argomenti anche attraverso l'organizzazione di seminari.

**Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 ( Legge Finanziaria 2006)**

La legge si compone di un solo articolo suddiviso in 612 commi.

**Comma 58 Riduzione di indennità e compensi.**

La riduzione prevista dal comma 52 delle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento Nazionale, viene estesa anche alle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165 nel quale vengono ricompresi anche gli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

Poichè la materia è ora di competenza regionale è parere della scrivente Federazione che in materia si debbano interpellare le Regioni stesse.

**Comma 61 Relazione disposizione commi 52 – 60. (Solo IACP).**

Gli Enti devono inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 30 novembre 2006 una relazione sull'applicazione delle disposizioni dei commi da 52 a 60.

**Comma 121 - Detrazione d'imposta per gli interventi di recupero.**

La detrazione d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è elevata al **41%**.

Pertanto: per le spese sostenute (pagate) fino al 31/12/2005 l'agevolazione è pari al **36%**;

per le spese che si sosterranno (pagheranno) dal 1 gennaio al 31 dicembre 2006 l'agevolazione è pari al **41%**.

Rimangono inalterati gli importi su cui calcolare l'agevolazione e le modalità di esercizio del diritto.

L'agevolazione spetta anche ad acquirenti (persone fisiche) d'immobili recuperati o ristrutturati dagli I.A.C.P. / Aziende, a condizione che l'alienazione avvenga entro il 30/06/2007 (agevolazione concessa dall'Articolo 9, Comma 2, Legge 448/2001).

**Comma 123 Detrazione contributi sanitari.**

Per l'anno 2006 l'importo massimo dei contributi per l'assistenza sanitaria (es.FASI per i dirigenti) che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente è pari ad euro 3.615,20 (ex art. 51 TUIR).

**Comma 124 Clausola di salvaguardia.**

Confermata anche per il 2006 la norma che consente ai contribuenti di applicare il regime fiscale più conveniente in vigore al 31/12/2002 o al 31/12/2004.

**Comma 125 Regime di detraibilità dell'IVA sugli acquisti di motoveicoli ed autoveicoli.**

E' prorogato al **31/12/2006 il regime di indetraibilità** dell'IVA assolta su detti beni. Mentre, in caso di locazione finanziaria o noleggio dei citati automezzi l'indetraibilità è pari per l'anno 2006 all'**85%** anziché 90%.

In caso di cessione invece la base imponibile passa dal 10% al 15% (vedere art.19bis 1 DPR 633/72).

**Comma 137 Incremento versamento minimo dovuto.**

Dal primo gennaio 2006 viene alzato da 10,33 a **12 euro** l'importo del versamento minimo dovuto che risulta dalle dichiarazioni dei redditi, dichiarazione IVA o addizionali all'IRPEF.

Ai soggetti che prestano assistenza fiscale se viene presentato un modello "730" con importo inferiore a 12 euro (sia a credito che a debito), non spetta nessun compenso.

**Comma 152 Addizionale comunale all'IRPEF**

Viene ulteriormente prorogata anche per l'anno 2006 la sospensione dell'aumento delle addizionali comunali all'IRPEF.

**Comma 165 Addizionali regionali all'IRPEF e all'IRAP.**

Viene ulteriormente prorogata al 31/12/2006 la **sospensione** degli aumenti delle addizionali regionali all'IRPEF e dalla maggiorazione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

**Commi dal 176 al 230 Contenimento delle spese e degli oneri per il personale (solo IACP).**

I commi in questione ripropongono dei vincoli già presenti nella Legge Finanziaria precedente in ordine a, spese correnti, consulenze, collaborazioni coordinate e continuative, costi ordinari e straordinari per il personale.

**Comma 207 Incentivi e spese per la progettazione. Interpretazione.**

L'incentivo alla progettazione previsto dall'art. 18 L. 109/94 (Legge Merloni) è da intendersi **comprensivo** degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

**Comma 331 Bonus bebè**

Concessione di un assegno di 1000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2005.

Comma 332 Concessione di un assegno di 1000 euro per il secondo o ulteriore figlio nato o adottato nel 2006.

Comma 333 Definisce i limiti di reddito e modalità operative per la concessione dei predetti bonus.

**Comma 335 Frequenza asili nido**

Per il solo 2005 è ammessa una detrazione dell'imposta lorda pari al 19% su un ammontare massimo di 632 euro sulle spese sostenute per frequenza ad asili nido.

**Comma 336 Cessione degli stipendi**

Novità in ordine al sequestro e pignoramento di stipendi e pensioni di pubblici dipendenti.

Nella cessione di un quinto dello stipendio a questo non si computa il T.F.R.

**Comma 444 Indennità di occupazione percepite per pubblica utilità**

Le indennità di occupazione percepite costituiscono per il soggetto destinatario reddito imponibile e concorrono allo stesso nella categoria dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone tipo A, B, C e D.

Commi dal 597 al 600 **Cessione alloggi proprietà IACP o comunque denominati.** Si evidenzia quanto stabilito dal comma 597 che prevede nuove disposizioni per la vendita di immobili degli Enti autonomi comunque denominati ed avente come fine la valorizzazione del patrimonio stesso. Entro **sei mesi** dall'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2006 dovrà essere emanato un DPCM in materia, preventivamente concordato in sede di Conferenza Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

**Legge 2 dicembre 2005 n° 248** - Conversione in legge, con modificazioni, del **decreto-legge 30 settembre 2005, n°203**, recante misure urgenti di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

**Art. 1-bis Registro delle imprese.**

E' previsto che verranno emanati uno o più regolamenti che adegueranno il regolamento istitutivo del registro delle imprese

**Art. 2 comma 10-bis Trasmissione Entratel**

I soggetti incaricati della trasmissione Entratel sono obbligati a partire dal febbraio 2006, ad effettuare i versamenti unitari di imposte, contributi dovuti all'INPS ect, ( ex art. 17 DGLS 241/97) con procedure telematiche.

**Art. 2 comma 14 quater Rettifica dichiarazioni delle persone fisiche.**

Ridotto da 5 a 4 anni il termine per l'accertamento delle dichiarazioni. La disposizione ha

effetto per gli accertamenti notificati a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del DI n. 203.

**Art. 2- bis Comunicazioni degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni**

Le nuove procedure, che si applicano alle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, prevedono per le dichiarazioni presentate tramite telematica da intermediari abilitati che gli esiti della liquidazione vengano comunicati all'intermediario, che ha l'obbligo di portarne a conoscenza i contribuenti interessati. Per le dichiarazioni presentate con altre modalità l'Agenzia delle entrate ha l'obbligo di comunicare al contribuente gli esiti della liquidazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 3-bis Giustizia tributaria.**

La giurisdizione tributaria viene estesa anche alle controversie sui canoni sostitutivi di tributi locali (es. occupazione spazi).

**Art.5 ter Leasing immobiliare**

La durata del periodo minimo di ammortamento fiscale degli immobili acquistati tramite contratti di leasing immobiliare viene aumentato in base all'attività esercitata ed è compresa tra un minimo di 8 anni ed un massimo di 15.

**Art. 7 Immobili di proprietà delle imprese.**

L'articolo introduce un nuovo criterio di tassazione dei redditi prodotti da immobili locati non strumentali o quelli oggetto di produzione e destinati alla vendita. L'aggiunta del nuovo periodo all'art. 90 comma 1 del DPR 917/86, modifica il criterio stabilito dall'art. 37 comma 4-bis che consente un abbattimento forfetario del 15% del canone di locazione a titolo di spese, sostituendo per le imprese la dimostrazione delle spese di manutenzione ordinaria ex lettera a) DPR 380/2001 effettivamente sostenute e con possibilità di decurtazione fino ad un massimo del 15 % del canone. I nostri Enti però nel dichiarare i redditi degli immobili si avvalgono dell'agevolazione di cui all'art. 185 del TUIR che consente in deroga all'art.37 per i fabbricati locati in regime legale di determinazione del canone ( vedi legislatura regionale e nazionale per l'ERP) di determinare il reddito abbattendo il canone del 15% senza dover effettuare alcun confronto con il reddito medio ordinario. La misura chiaramente agevolativa, che riconosce la penalizzazione economica rispetto al "libero mercato" di tali locazioni, non è stata abrogata, pertanto non si vede come non si possa continuare ad applicarsi ai nostri immobili locati a canone sociale. Le nuove norme si debbono invece applicare già dall'esercizio 2005, agli immobili locati "a libero mercato" e a canone "concordato".

**Art.11-quaterdecies, comma 16 Definizione di area fabbricabile**

Norma interpretativa dell'art.2, comma 1, lettera b) del Dlgs 504/1992 (legge ICI): un'area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Venanzio Gizzi